Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. **763**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . . . . Pag. 690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **764**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari . . . . Pag. 691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **765**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino . . . . Pag. 692

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. **766**.

Istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione Calabria con sede del consiglio dell'ordine in Catanzaro. Pag. 694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **767**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa secolare delle dimesse di Padova », in Padova . . Pag. 694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **768**.

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle figlie di Nostra Signora della Pietà, in Asti ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione. Pag. 694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **769**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Natività di Maria Vergine », in Amalfi. Pag. 694

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **770**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in Latina . Pag. 695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **771**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marone M. e di S. Giovanni Battista, in Fermo . . . . Pag. 695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **772**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Giovanni Battista, in Valle Castellana . . . . Pag. 695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1974, n. **773**.

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » . . . . . . Pag. 695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. **774**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale del SS. Salvatore e S. Anna da Napoli ad Ercolano . . . . Pag. 695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. 775.

Riconoscimento, agli effetti civili, della incorporazione del « Monastero delle religiose serve di Maria », in Todi, nell'« Istituto delle suore serve di Maria riparatrici », in Roma . . . . Pag. 695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. 776.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Congregazione mariana Mater sacerdotum e S. Pio X », in Cagliari . . Pag. 695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. 777.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della cappellania curata di S. Biagio e della parrocchia di S. Maria, in Arezzo . . . . Pag. 695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. 778.

Riconoscimento, della personalità giuridica della fondazione di religione « Regina pacis », in Boves . Pag. 696

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 9 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Siena per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario. Pag. 696

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 9 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Guspini per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario. Pag. 696

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 9 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Borgo S. Lorenzo per la costruzione del nuovo edificio giudiziario . Pag. 697

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 29 luglio 1972, relativo alla concessione di un contributo al comune di Mirandola per il completamento del nuovo edificio giudiziario. Pag. 697

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna . . . . . Pag. 698

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ancona . . . . Pag. 698

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria . . . . Pag. 698

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Fiera campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone . . Pag. 699

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pescara . . . . Pag. 699

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza . . . . Pag. 699

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato Pag. 700

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorso . . . . Pag. 700

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 700

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili, dal 4 luglio 1974 al 31 agosto 1974, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. »), e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1634/74, n. 1684/74, n. 1700/74, n. 1715/74, n. 1726/74, n. 1744/74 e n. 2024/74 . . Pag. 701

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per soli titoli, a cattedre con insegnamento in lingua tedesca, nel conservatorio di musica di Bolzano . . . . . . Pag. 707

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Istituto postelegrafonici: Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe (periti), carriera di concetto, ruolo tecnico . Pag. 711

Ministero dell'interno: Revoca del concorso per il posto di segretario comunale generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo . . . . Pag. 711

Ufficio medico provinciale di Rieti: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti . . . . Pag. 711

REGIONI

Regione Veneto:

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1974, n. 59.

Norme per la formazione di un programma delle aree da destinare all'esproprio o all'assoluta inedificabilità sulla base dei programmi di fabbricazione . . . . . Pag. 712

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 763.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 239, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in storia medioevale, moderna e contemporanea:

Scuola di perfezionamento in storia medioevale, moderna e contemporanea

Art. 240. — Alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze è annessa la scuola di perfezionamento in storia medioevale, moderna e contemporanea.

Art. 241. — La scuola ha lo scopo di completare la preparazione dei laureati in materie storiche, sia che essi intendano dedicarsi alla ricerca scientifica, sia che essi intendano dedicarsi all'insegnamento della storia nelle scuole medie.

Art. 242. — Alla scuola possono iscriversi coloro i quali si sono laureati in materie storiche presso qualsiasi facoltà di magistero. Le tasse di ammissione sono così fissate: immatricolazione L. 5000, iscrizione L. 18.000, sopratassa esami L. 7000, contributo riscaldamento lire 2000, contributo attività assistenziali e sport L. 1000, contributo esercitazioni L. 5000, più L. 100.000 per ore di esercitazione.

Art. 243. — L'Università e la facoltà di magistero metteranno a disposizione della scuola le attrezzature didattiche.

Art. 244. — Il corso di perfezionamento ha la durata di un anno e rilascia un attestato di perfezionamento.

Art. 245. — La scuola ha un massimo di cinquanta posti annuali e la graduatoria per l'ammissione sarà fatta da una commissione di docenti nominati dal consiglio della facoltà di magistero.

Art. 246. — Il direttore della scuola è nominato dal consiglio della facoltà di magistero ed è scelto tra tutti i docenti di materie storiche dell'Università di Firenze. Il direttore resta in carica tre anni ed è rieleggibile per i tre anni successivi.

Art. 247. — Il direttore è responsabile del buon andamento della scuola nei confronti del consiglio di facoltà di magistero. Il direttore e i professori che insegnano durante l'anno accademico costituiscono il consiglio direttivo della scuola.

Art. 248. — I corsi iniziano il 15 gennaio di ogni anno e si articolano in tre trimestri: 1) gennaio-febbraio-marzo; 2) aprile-maggio-giugno; 3) ottobre-novembre-dicembre. Le domande di iscrizione debbono pervenire entro il 15 novembre.

Art. 249. — Le materie fondamentali sono tre: storia medioevale, storia moderna, storia contemporanea; le materie complementari sono tre: storia economica, storia delle dottrine politiche, storia del diritto italiano. Ogni allievo deve superare almeno tre materie fondamentali ed una complementare a scelta.

Art. 250. — Il direttore della scuola interpella i docenti di materie storiche dell'Università di Firenze per tenere uno dei 6 corsi di insegnamento.

Art. 251. — Secondo le esigenze degli allievi saranno organizzati seminari tenuti da docenti dell'Università di Firenze e da specialisti italiani e stranieri.

Art. 252. — Ad ogni allievo sarà assegnato un tema di lavoro preventivamente concordato.

Art. 253. — Ogni allievo alla fine dell'anno di corso, dopo aver sostenuto gli esami, dovrà presentare in forma scritta e discutere una relazione sul tema del lavoro assegnato; la relazione sarà valutata dai membri del consiglio della scuola per conferire l'attestato di perfezionamento. Ai più meritevoli può essere attribuita una menzione di lode.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **764**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti del biennio di specializzazione del corso di laurea in scienze politiche, per l'indirizzo storico-politico l'insegnamento di « Storia dei trattati e politica internazionale » cambia denominazione in quella di « Storia delle istituzioni politiche ».

Nello stesso articolo, per l'indirizzo politico-amministrativo l'insegnamento di « Diritto delle comunità europee » muta denominazione in quella di « Organizzazione internazionale ».

Art. 39 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Istituto policattedra di istologia ed embriologia generale e genetica umana.

Art. 67 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Fisiologia applicata;
Analisi biologiche;
Tossicologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **765.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Giustizia costituzionale ».

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, relativi al corso di laurea in scienze politiche, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 18. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione quello consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico comune e in un biennio progredito corrispondente agli indirizzi determinati dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche. Nel relativo diploma è indicato l'indirizzo seguito dal laureato.

Art. 19. — Il primo biennio comune del corso quadriennale di studio ha funzione preminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1° *Anno*:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Storia delle dottrine politiche;
3) Economia politica;
4) Organizzazione internazionale;
5) Sociologia.

2° *Anno*:

1) Diritto costituzionale italiano e comparato;
2) Storia moderna;
3) Statistica;
4) Politica economica e finanziaria.

L'esame di istituzioni di diritto pubblico deve essere sostenuto prima di quello di diritto costituzionale italiano e comparato; l'esame di economia politica deve essere sostenuto prima di quello di politica economica finanziaria.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti obbligatori sopra elencati del biennio propedeutico non più di tre insegnamenti del biennio progredito, scelti fra quelli resi obbligatori per l'indirizzo prescelto del biennio di specializzazione. Gli insegnamenti così anticipati saranno detratti dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione. Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico.

Art. 20. — Il biennio progredito contempla i seguenti tre indirizzi di specializzazione:

A) Politico-amministrativo;
B) Politico-internazionale;
C) Storico-politico.

Art. 21. — Fermi restando gli insegnamenti obbligatori del biennio propedeutico comune elencati nell'art. 19, gli insegnamenti che possono essere impartiti o mutuati dalla facoltà, in relazione agli indirizzi di cui sopra, sono i seguenti:

Antropologia culturale;
Contabilità di Stato;
Criminologia;
Demografia;
Diritto amministrativo;
Diritto canonico;
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto ecclesiastico;
Diritto ed economia delle fonti di energia;
Diritto industriale;
Diritto internazionale;
Diritto internazionale privato;
Diritto parlamentare;
Diritto privato comparato;
Diritto pubblico dell'economia;

Diritto pubblico romano;
Diritto sanmarinese;
Diritto tributario;
Dottrina dello Stato;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Economia internazionale;
Elementi di diritto romano;
Ermeneutica politica;
Esegesi dei trattati;
Filosofia del diritto;
Geografia politica ed economica;
Istituzioni di diritto e procedura penale;
Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni politiche comparate;
Legislazione bancaria;
Legislazione sociale e del lavoro;
Lingua francese;
Lingua inglese;
Lingua russa;
Lingua spagnola;
Lingua tedesca;
Metodologia della ricerca storica;
Ordinamento delle comunità europee;
Ordinamento giudiziario;
Ordinamento regionale;
Organizzazione economica internazionale;
Organizzazione politica europea;
Programmazione economica;
Relazioni internazionali;
Scienza dell'amministrazione;
Scienza della politica;
Scienza delle finanze;
Sociologia del diritto;
Storia antica;
Storia contemporanea;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia del Cristianesimo;
Storia del diritto italiano;
Storia della costituzione romana;
Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Storia della storiografia;
Storia delle codificazioni;
Storia delle costituzioni moderne;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle istituzioni parlamentari;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia economica;
Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Storia medioevale;
Teoria generale del diritto.

La facoltà si riserva, inoltre, nel predisporre all'inizio di ogni anno accademico l'elenco di cui al comma terzo dell'art. 22, di includere in detto elenco insegnamenti impartiti presso il corso di laurea in giurisprudenza o presso altre facoltà dell'Ateneo urbinate, che abbiano stretta attinenza con gli studi di scienze politiche.

Art. 22. — Al termine del biennio propedeutico comune, ogni studente dovrà scegliere uno degli indirizzi di specializzazione previsti per il biennio progredito e formulare il piano di studio da sottoporre all'approvazione del consiglio di facoltà, che potrà invitare lo studente ad un colloquio orientativo per concordare la scelta dell'indirizzo e determinare le modalità del proseguimento degli studi.

Nel biennio progredito lo studente è tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame di almeno dieci unità annuali di insegnamento scelte nell'elenco stabilito dalla facoltà. Egli è inoltre, tenuto a seguire i corsi ed a superare le prove di esame di due lingue straniere. Per tutti gli indirizzi è obbligatoria la lingua inglese. Per l'indirizzo politico-internazionale sono obbligatorie le lingue inglese e francese. Le lingue obbligatorie possono essere anticipate al biennio propedeutico.

All'inizio di ogni anno accademico il consiglio di facoltà stabilisce e rende noto agli studenti per ciascun indirizzo l'elenco degli insegnamenti, in numero non superiore a quindici, che verranno professati durante l'anno nonché la durata (pluriennale, annuale, semestrale o trimestrale) dei corsi ed il loro carattere obbligatorio ovvero opzionale. Gli insegnamenti obbligatori di ciascun indirizzo non potranno essere meno di quattro e più di sette. Gli altri saranno scelti dallo studente fra i restanti insegnamenti dell'indirizzo.

Lo studente potrà modificare il piano di studio per quanto concerne le materie a scelta previo consenso del consiglio di facoltà. Egli potrà anche cambiare indirizzo: in tal caso il consiglio di facoltà stabilirà quali degli esami già sostenuti possono essere convalidati e prescriverà il nuovo piano di studio da seguire per il conseguimento della laurea.

Art. 23. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi a non meno di ventuno corsi annuali, compresi quelli di lingue straniere.

Per il computo degli esami la facoltà stabilisce l'equivalenza fra i corsi annuali ed i corsi frazionali (trimestrali o semestrali) eventualmente impartiti. Qualora vengano istituiti corsi biennali o pluriennali di una stessa disciplina, ogni esame annuale viene computato ai fini del numero minimo di esami di cui al secondo comma dell'art. 22.

Art. 24. — I laureati in giurisprudenza o in economia e commercio possono essere iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze politiche con dispensa dagli esami nelle materie comuni e di durata non inferiore.

Coloro che siano in possesso di lauree diverse dalle suindicate, ma il cui corso di studi presenti affinità con quello per la laurea in scienze politiche, possono essere ammessi, a giudizio del consiglio di facoltà, ad anno di corso non superiore al secondo, con l'obbligo di sostenere tutti gli esami prescritti, ad eccezione di quelli che avessero eventualmente superato durante la precedente carriera scolastica.

Art. 25 - *Disposizioni transitorie per gli studenti regolarmente iscritti.* — Al momento dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento del corso di laurea in scienze politiche gli studenti regolarmente iscritti possono optare per il medesimo. In tal caso la facoltà si riserva di provvedere alla convalida o meno degli esami già sostenuti in relazione all'indirizzo di specializzazione prescelto dallo studente, fissando, inoltre, di volta in volta, il piano di studi da seguire per il conseguimento della laurea.

Capo VII

DEGLI STUDENTI - DEGLI ESAMI - DELLE TASSE

Art. 86 (ex 77). — L'esame di laurea in scienze politiche consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta sul tema concordato tra il candidato ed il professore della materia prescelta che deve rientrare fra quelle dell'indirizzo seguito dallo studente con esclusione delle lingue straniere;

b) nello svolgimento orale di una o più tesine scelte dal candidato in materie dell'indirizzo prescelto diverse da quella su cui sia caduta la scelta della dissertazione scritta e delle quali abbia dato saggio negli esami di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1974, n. **766**.

Istituzione dell'ordine dei giornalisti per la regione calabra con sede del consiglio dell'ordine in Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della costituzione;

Vista l'istanza tendente ad ottenere la costituzione dell'ordine regionale dei giornalisti della Calabria, presentata da giornalisti residenti nella predetta circoscrizione territoriale;

Visti gli articoli 73 cpv. della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115;

Sentiti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e dal consiglio interregionale della Campania e della Calabria;

Sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito l'ordine dei giornalisti per la regione calabra con sede del consiglio dell'ordine in Catanzaro.

La circoscrizione territoriale di cui al n. 9 dell'art. 1 del decreto presidenziale 4 febbraio 1965, n. 115, è modificata nel senso che la predetta circoscrizione, con sede del consiglio in Napoli, comprende solamente la Campania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
***Atti di Governo, registro n.* 8, *foglio n.* 17**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **767**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa secolare delle dimesse di Padova », in Padova.

N. 767. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa secolare delle dimesse di Padova », in Padova, appartenente alla congregazione delle suore dimesse figlie dell'Immacolata Concezione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **768**.

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle figlie di Nostra Signora della Pietà, in Asti, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 768. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle figlie di Nostra Signora della Pietà, in Asti. L'ente stesso viene autorizzato, altresì, ad accettare la donazione disposta dalla fondazione di religione « Camera Maria », in Asti, di cui all'atto pubblico 15 maggio 1973, n. 31056 di repertorio, a rogito del dott. Mario Conte notaio in Asti, consistente nei seguenti immobili: *a*) fabbricato sito in Asti, piazza Cagni n. 3, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 6313, foglio 77, allegato 4, particella n. 6253, categoria B/1, classe 3ª, mc 7470, descritto e valutato L. 260.500.000 nella perizia giurata 15-16 marzo 1973 del geom. Pierino Grattapaglia; *b*) fabbricato sito in Ovada (Asti), via Torino numeri 2, 4 e 6, riportato al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 392, foglio 20, mappali 117, 118, 238, 239, via Torino 2, 4, 6 P.T.-P.1-P.2-P.3-1 ps, categoria B/1, classe 3ª, mc 5362 e alla partita 681, foglio 20, mappale 117 - vigneto-frutteto, classe 1ª, mq 1880; il tutto descritto e valutato L. 127.800.000 nella perizia giurata 21-22 marzo 1973 del geometra Carlo Nespolo; *c*) fabbricato sito in Usseglio (Torino), frazione Piazzette, riportato al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Usseglio alla partita 97, foglio 53, particella 165-*sub* da 1 a 8, per complessivi vani 31 e al catasto terreni, foglio 53, mappale 165, mq 1026; il tutto descritto e valutato L. 32.428.000 nella perizia giurata 15-16 marzo 1973 del geometra Pierino Grattapaglia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **769**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Natività di Maria Vergine », in Amalfi.

N. 769. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Natività di Maria Vergine », in frazione Lone del comune di Amalfi (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **770.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in Latina.

N. 770. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze in data 16 ottobre 1969, integrato con due dichiarazioni del 30 luglio 1973, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in località Gionchetto del comune di Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **771.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Marone M. e di S. Giovanni Battista, in Fermo.

N. 771. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 5 febbraio 1973, integrato con una dichiarazione del 28 settembre stesso anno, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Marone M. e di S. Giovanni Battista, entrambe in località Monteleone del comune di Fermo (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1974, n. **772.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria e di S. Giovanni Battista, in Valle Castellana.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teramo in data 1° gennaio 1974, integrato con una dichiarazione del 21 gennaio stesso anno, relativo all'unione perpetua « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Maria, in frazione Leofara del comune di Valle Castellana (Teramo), e di S. Giovanni Battista, in frazione Macchia da Sole dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1974, n. **773.**

Modificazioni allo statuto dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, vengono approvate le modificazioni agli articoli 6, 8 e 10 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. **774.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale del SS. Salvatore e S. Anna da Napoli ad Ercolano.

N. 774. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Napoli in data 20 dicembre 1973, integrato con dichiarazione 7 gennaio 1974, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale del SS. Salvatore e S. Anna dalla chiesa omonima in Napoli alla chiesa di S. Francesco di Paola in Ercolano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. **775.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della incorporazione del « Monastero delle religiose serve di Maria », in Todi, nell'« Istituto delle suore serve di Maria riparatrici », in Roma.

N. 775. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del priore generale dell'ordine dei servi di Maria, relativo all'incorporazione, con effetto estintivo, del « Monastero delle religiose serve di Maria », in Todi (Perugia), nell'« Istituto delle suore serve di Maria riparatrici », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. **776.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Congregazione mariana Mater sacerdotum e S. Pio X », in Cagliari.

N. 776. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale « Congregazione mariana Mater sacerdotum e S. Pio X », in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1974, n. **777.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della cappellania curata di S. Biagio e della parrocchia di S. Maria, in Arezzo.

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo in data 1° marzo 1973, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » della cappellania curata di S. Biagio alla Rassinata con la parrocchia di S. Maria alla Rassinata, entrambe in comune di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1974, n. 778.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Regina pacis », in Boves.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Regina pacis », in frazione Fontanelle del comune di Boves (Cuneo), presso il santuario-parrocchia di S. Lorenzo e Regina pacis.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 6

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 9 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Siena per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, con il quale il comune di Siena è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 6 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 6 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 3 e 5;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 6 del decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Siena decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Siena decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 151

(457)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 9 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Guspini per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, con il quale il comune di Guspini è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Guspini decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Guspini decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 146

(456)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 9 novembre 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Borgo S. Lorenzo per la costruzione del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, con il quale il comune di Borgo S. Lorenzo è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 9 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Borgo S. Lorenzo decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Borgo S. Lorenzo decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 147

(455)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 29 luglio 1972, relativo alla concessione di un contributo al comune di Mirandola per il completamento del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1973, con il quale il comune di Mirandola è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per il completamento del nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 29 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1973, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per il completamento del nuovo edificio giudiziario di Mirandola decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per il completamento del nuovo edificio giudiziario di Mirandola decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 150

(454)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna;

Viste le dimissioni del dott. Franco Giovanninetti componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 274/RBmm con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Gianluigi Capriz in sostituzione del dott. Franco Giovanninetti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Gianluigi Capriz è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Franco Giovanninetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(544)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ancona;

Viste le dimissioni del rag. Remo Stacchiola, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 2801 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il rag. Goffredo Carnevali in sostituzione del rag. Remo Stacchiola, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Goffredo Carnevali è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie di Ancona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del rag. Remo Stacchiola, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(545)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria;

Considerato che il sig. Angelo Migliora, componente il comitato predetto, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, è deceduto;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Guglielmo Cavalli in sostituzione del sig. Angelo Migliora;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Guglielmo Cavalli è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'Industria ed in sostituzione del sig. Angelo Migliora, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(546)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Fiera campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Fiera campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », che avrà luogo a Pordenone dal 3 al 14 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(572)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pescara.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pescara;

Viste le dimissioni del sig. Piero Malatesti, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Salvatore Carabetta in sostituzione del sig. Piero Malatesti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Salvatore Carabetta è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie di Pescara in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Piero Malatesti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(548)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza;

Viste le dimissioni del dott. Romano Narbona, componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 5018 con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Ugo Tedeschi in sostituzione del dott. Romano Narbona, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ugo Tedeschi è nominato componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Piacenza in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Romano Narbona, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(547)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

« Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 312 del 24 dicembre 1974 relativa alle anticipazioni in lire a *fronte di esportazioni di merci* ».

(643)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 13 Industria, foglio. n. 109, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n 6, società incorporante la S.p.a. Rialto, avverso il provvedimento del prefetto di Vicenza 26 giugno 1969 a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Montecchio Maggiore, frazione Alte Ceccato.

(644)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 23

Corso dei cambi del 4 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	646,10	646,10	645,90	646,10	641 —	646,10	646 —	646,10	646,10	646 —
Dollaro canadese	646,65	646,65	646 —	646,65	642,15	646,60	646,55	646,65	646,65	646,60
Franco svizzero	252,93	252,93	253,25	252,93	256,60	252,90	253,65	252,93	252,93	252,90
Corona danese	114,45	114,45	114,30	114,45	114,95	114,40	114,40	114,45	114,45	114,45
Corona norvegese	126,64	126,64	126,50	126,64	126,95	126,60	126,60	126,64	126,64	126,60
Corona svedese	159,50	159,50	159,50	159,50	159,90	159,50	159,55	159,50	159,50	159,50
Fiorino olandese	262,40	262,40	262,10	262,40	263,15	262,40	262,60	262,40	262,40	262,40
Franco belga	18,1925	18,1925	18,20	18,1925	18,32	18,20	18,19	18,1925	18,19	18,20
Franco francese	148 —	148 —	148,05	148 —	148,65	148,10	148,23	148 —	148 —	148 —
Lira sterlina	1530,25	1530,25	1531 —	1530,25	1524,50	1530,90	1531,35	1530,25	1530,25	1530,25
Marco germanico	271,78	271,78	272,05	271,78	273,90	271,70	271,70	271,78	271,78	271,75
Scellino austriaco	38,225	38,225	38,28	38,225	38,52	38,22	38,18	38,225	38,22	38,20
Escudo portoghese	26,298	26,298	26,38	26,298	26,35	26,25	26,31	26,298	26,29	26,25
Peseta spagnola	11,46	11,46	11,48	11,46	11,40	11,45	11,47	11,46	11,46	11,45
Yen giapponese	2,177	2,177	2,15	2,177	2,145	2,16	2,175	2,177	2,17	2,17

Media dei titoli del 4 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,300
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,925
» 5 % (Ricostruzione)	91,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,850
» 5 % (Città di Trieste)	88 —
» 5 % (Beni esteri)	87,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,125
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,850
» 6 % » » 1970-85	85,100
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,125
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,500
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,725
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,575
» poliennali 7 % 1978	96,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	646,05
Dollaro canadese	646,60
Franco svizzero	253,29
Corona danese	114,425
Corona norvegese	126,62
Corona svedese	159,525
Fiorino olandese	262,50
Franco belga	18,191
Franco francese	148,115
Lira sterlina	1530,80
Marco germanico	271,74
Scellino austriaco	38,202
Escudo portoghese	26,304
Peseta spagnola	11,465
Yen giapponese	2,176

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 4 luglio 1974 al 31 agosto 1974, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. »), e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1634/74, n. 1684/74, n. 1700/74, n. 1715/74, n. 1726/74, n. 1744/74 e n. 2024/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974	4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	32,04 (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	676,40	356,00	400,50	400,50	320,40	zero	zero	zero
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	420,08	420,08	472,59	400,50	64,08	64,08	72,09	zero
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	593,10	593,10	667,23	400,50	237,10	237,10	266,73	zero
	11.01-915	II. altra	312,57	312,57	351,64	200,25	134,57	134,57	151,39	zero
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	400,50	400,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	810,26	810,26	911,54	397,30	632,26	632,26	711,29	197,05
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	1.270,21	1.270,21	1.428,98	796,19	1.092,21	1.092,21	1.228,73	595,94
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	3.657,54	3.657,54	4.114,74	1.676,49	3.301,54	3.301,54	3.714,24	1.275,99
	11.02-070	III. di orzo	676,40	356,00	400,50	400,50	320,40	zero	zero	zero
	11.02-090	IV. di avena	420,08	420,08	472,59	400,50	64,08	64,03	72,09	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 4-7-1974	Paesi terzi dal 5-7-1974 al 21-7-1974	Paesi terzi dal 22-7-1974 al 31-7-1974	Paesi terzi dal 1°-8-1974 al 31-8-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 4-7-1974	SAMA... dal 5-7-1974 al 21-7-1974	SAMA... dal 22-7-1974 al 31-7-1974	SAMA... dal 1°-8-1974 al 31-8-1974
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%; in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	356,00	356,00	400,50	400,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	593,10	593,10	667,23	400,50	237,10	237,10	266,73	zero
	11.02-117	b. altri	312,57	312,57	351,64	200,25	134,57	134,57	151,39	zero
	11.02-130	VI. di riso	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	400,50	400,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	810,26	810,26	911,54	397,30	632,26	632,26	711,29	197,05
	11.02-193	IX. di sorgo	1.270,21	1.270,21	1.428,98	796,19	092,21	1.092,21	1.228,73	595,94
	11.02-195	X. altri	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	462,80	178,00	200,25	200,25	284,80	zero	zero	zero
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata . . .	214,31	214,31	241,10	200,25	36,31	36,31	40,85	zero
	11.02-250	bb. altra	242,08	242,08	272,34	200,25	64,08	64,08	72,09	zero
	11.02-271	3. di grano saraceno . . .	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	1.170,53	1 170,53	1.316,84	509,44	992,53	992,53	1.116,59	309,19
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	462,80	178,00	200,25	200,25	284,80	zero	zero	zero
	11.02-330	2. di avena	242,08	242,08	272,34	200,25	64,08	64,08	72,09	zero
	11.02-371	3. di grano saraceno . . .	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	1.170,53	1.170,53	1.316,84	509,44	992,53	992,53	1.116,59	309,19
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	286,94	286,94	322,80	200,25	108,94	108,94	122,55	zero
	11.02-402	b. di segala	2.617,31	2 617,31	2.944,48	1.143,03	2.439,31	2.439,31	2.744,23	942,78
	11.02-403	c. di granturco	388,75	388,75	437,35	200,25	210,75	210,75	237,10	zero
	11.02-404	d. di sorgo	1.891,07	1 891,07	2.127,46	1.134,22	1.713,07	1.713,07	1.927,21	933,97
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	309,01	309,01	347,63	200,25	131,01	131,01	147,38	zero
	11.02-515	II. di segala	3.112,86	3.112,86	3.501,97	1.334,47	2.934,86	2.934,86	3.301,72	1.134,22

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974	4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	801,00	356,00	400,50	400,50	445,00	zero	zero	zero
	11.02-571	IV. di avena	234,96	234,96	264,33	200,25	56,96	56,96	64,08	zero
	11.02-572	V. di granturco	388,75	388,75	437,35	200,25	210,75	210,75	237,10	zero
	11.02-573	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	1.170,53	1.170,53	1.316,84	509,44	992,53	992,53	1.116,59	309,19
	11.02-575	VIII. di sorgo	1.891,07	1.891,07	2.127,46	1.134,22	1.713,07	1.713,07	1.927,21	933,97
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	261,30	261,30	293,97	200,25	83,30	83,30	93,72	zero
	11.02-625	II. di segala	2.049,14	2.049,14	2.305,28	923,55	1.871,14	1.871,14	2.105,03	723,30
	11.02-640	III. di orzo	359,56	178,00	200,25	200,25	181,56	zero	zero	zero
	11.02-660	IV. di avena	214,31	214,31	241,10	200,25	36,31	36,31	40,85	zero
	11.02-681	V. di granturco	312,57	312,57	351,64	200,25	134,57	134,57	151,39	zero
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	810,26	810,26	911,54	397,30	632,26	632,26	711,29	197,05
	11.02-684	VIII. di sorgo	1.270,21	1.270,21	1.428,98	796,19	1.092,21	1.092,21	1.228,73	595,94
	11.02-685	IX. altri	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	359,56	178,00	200,25	200,25	181,56	zero	zero	zero
	11.02-730	2. di avena	214,31	214,31	241,10	200,25	36,31	36,31	40,85	zero
	11.02-771	3. di grano saraceno	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	810,26	810,26	911,54	397,30	632,26	632,26	711,29	197,05
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	712,00	356,00	400,50	400,50	356,00	zero	zero	zero
	11.02-840	2. di avena	427,20	427,20	480,60	400,50	71,20	71,20	80,10	zero
	11.02-851	3. di grano saraceno	356,00	356,00	400,50	400,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	1.472,42	1.472,42	1.656,47	748,13	1.116,42	1.116,42	1.255,97	347,63
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	503,38	503,38	566,31	400,50	147,38	147,38	165,81	zero
	11.02-865	b. di segala	3.657,54	3.657,54	4.114,74	1.676,49	3.301,54	3.301,54	3.714,24	1.275,99
	11.02-891	c. di granturco	593,10	593,10	667,23	400,50	237,10	237,10	266,73	zero
	11.02-892	d. di sorgo	2.283,38	2.283,38	2.568,81	1.451,41	1.927,38	1.927,38	2.168,31	1.050,91
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	400,50	400,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	356,00	356,00	400,50	400,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974	4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	503,38	503,38	566,31	400,50	147,38	147,38	165,81	zero
	11.02-941	II. di segala	3.657,54	3.657,54	4.114,74	1.676,49	3.301,54	3.301,54	3.714,24	1.275,99
	11.02-942	III. di orzo	676,40	356,00	400,50	400,50	320,40	zero	zero	zero
	11.02-943	IV. di avena	420,08	420,08	472,59	400,50	64,08	64,08	72,09	zero
	11.02-944	V. di granturco	593,10	593,10	667,23	400,50	237,10	237,10	266,73	zero
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	400,50	400,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	810,26	810,26	911,54	397,30	632,26	632,26	711,29	197,05
	11.02-948	IX. di sorgo	1.270,21	1.270,21	1.428,98	796,19	1.092,21	1.092,21	1.228,73	595,94
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	417,23	417,23	469,39	400,50	61,23	61,23	63,39	zero
	11.02-980	II. altri	454,97	454,97	511,84	400,50	98,97	98,97	111,34	zero
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	210,04	178,00	200,25	200,25	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.210,40	1.210,40	1.361,70	1.361,70	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.422,58	1.422,58	1.600,40	1.361,70	84,02	84,02	94,52	zero
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	786,76	786,76	885,10	720,90	145,96	145,96	164,20	zero
	11.07-105	b. altro	749,74	749,74	843,45	720,90	108,94	108,94	122,55	zero
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	957,64 (3)	640,80 (3)	720,90 (4)	720,90 (4)	316,84	zero	zero	zero
	11.07-305	b. non nominato	877,90	640,80	720,90	720,90	237,10	zero	zero	zero
	11.07-600	B. torrefatto	917,06 (3)	640,80 (3)	720,90 (4)	720,90 (4)	276,26	zero	zero	zero
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.210,40	1.210,40	1.361,70	1.361,70	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.815,60	1.815,60	2.042,55	2.042,55	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974	4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.210,40	1.210,40	1.361,70	1.361,70	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.210,40	1.210,40	1.361,70	1.361,70	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.210,40	1.210,40	1.361,70	1.361,70	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	10.680,00	10.680,00	12.015,00	12.015,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10.680,00	10.680,00	12.015,00	12.015,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	6.408,00	6.408,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.916,00	3.916,00	4.405,50	4.405,50	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	6.408,00	6.408,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.916,00	3.916,00	4.405,50	4.405,50	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	6.408,00	6.408,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.916,00	3.916,00	4.405,50	4.405,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974	4-7-1974	dal 5-7-1974 al 21-7-1974	dal 22-7-1974 al 31-7-1974	dal 1°-8-1974 al 31-8-1974
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	22,07	22,07	24,83	zero	22,07	22,07	24,83	zero
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	34,18	34,18	38,45	zero	34,18	34,18	38,45	zero
	23.02-117	2. non nominati	68,35	68,35	76,90	zero	68,35	68,35	76,90	zero
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	17,09	17,09	19,22	zero	17,09	17,09	19,22	zero
	23.02-135	b. altri	68,35	68,35	76,90	zero	68,35	68,35	76,90	zero
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso	10.680,00	10,680,00	12.015,00	12.015,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).
(4) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 360,45 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

(116)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per soli titoli, a cattedre con insegnamento in lingua tedesca, nel conservatorio di musica di Bolzano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive norme interpretative e sostitutive (legge 16 luglio 1960, n. 727);

Vista la legge 28 luglio 1961 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851;

Vista la legge 29 settembre 1967, n. 946;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 359;

Vista la legge 2 marzo 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Considerata l'opportunità di mettere a concorso le cattedre con insegnamento in lingua tedesca di cui al decreto ministeriale 8 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1970, registro n. 118 Istruzione, foglio n. 247, nel conservatorio di musica di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Cattedre a concorso

Sono indetti concorsi, per soli titoli, alle seguenti cattedre con insegnamento in lingua tedesca, nel conservatorio di musica di Bolzano, riservati agli insegnanti non di ruolo che, durante il periodo intercorrente tra gli anni scolastici 1961-62 e 1967-68, abbiano prestato almeno due anni di servizio nelle cattedre medesime in conservatori di musica o in cattedre pareggiate di istituti musicali pareggiati, riportando qualifiche non inferiori a « distinto »:

II ruolo:

Canto (una cattedra) - Pianoforte principale (due cattedre) - Storia della musica (una cattedra) - Violino (una cattedra).

III ruolo:

Teoria e solfeggio (una cattedra).

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Gli aspiranti ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare, anche se abbiano superato i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai concorsi ordinari, a condizione che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo articolo 4, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) appartenenza al gruppo linguistico tedesco;

3) godimento dei diritti politici;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, che la amministrazione ha facoltà di accertare, nei confronti dei vincitori, mediante visita sanitaria di controllo.

I non vedenti sono ammessi a partecipare ai concorsi per i quali le norme vigenti prevedono l'ammissione (v. legge 29 settembre 1967, n. 946).

Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (articoli 127, lettera *d*), e 128, secondo comma, del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento;

f) gli insegnanti che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione dall'insegnamento, per tutta la durata di essa.

Il Ministro, con proprio decreto motivato, esclude dal concorso o dalla nomina coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui innanzi.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche dopo l'approvazione delle graduatorie o il conferimento delle nomine.

Per gli ecclesiastici ed i religiosi che partecipino ai concorsi, è richiesta la prescritta autorizzazione dell'autorità diocesana, autorizzazione che dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 700, devono essere rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione II piazza Bernardino da Feltre - Roma, e devono essere redatte in conformità dell'unito modello (allegato *A*) che è parte integrante del presente bando.

In ogni caso, gli aspiranti devono indicare:

a) cognome e nome (le coniugate indicheranno anche il cognome da nubili), luogo e data di nascita;

b) il preciso recapito. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o restituzioni di documenti che gli fossero fatte al recapito dichiarato;

c) le discipline cui si riferisce il servizio prestato e le qualifiche riportate;

d) la cattedra richiesta, riportando esattamente la denominazione e le altre indicazioni contenute nel precedente articolo 1.

Devono, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di appartenere al gruppo linguistico tedesco;

c) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali. In caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 2;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il titolo di studio posseduto.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario tra quelli previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le domande redatte in difformità non saranno ritenute valide, per quanto in contrasto con le vigenti disposizioni di legge.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli di studio e, i certificati di servizio, che i candidati intendano produrre ai fini della valutazione. I titoli concernenti l'attività artistica (opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, nonchè un elenco, in carta semplice, in triplice esemplare dei titoli stessi,

firmato dal candidato), dovranno essere contenuti in pacco a parte, che dovrà pervenire al Ministero entro i termini di scadenza per la partecipazione al concorso.

La esibizione dei titoli è condizione indispensabile per la valutazione di essi.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirmate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore e del presidente dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio scolastico.

Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Termini

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Scaduto il termine di presentazione non saranno accolte nuove domande ne saranno accettati nuovi titoli di merito nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di quelli già esibiti contestualmente alle domande.

Coloro che partecipano a più concorsi di cui al presente bando, documenteranno una volta soltanto i propri titoli, ma devono presentare separate domande di ammissione, accompagnate da tre copie ciascuna, degli elenchi dei titoli, in carta semplice, firmati dal candidato.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti e pubblicazioni presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

L'eventuale ritardo nella presentazione, anche se non imputabile al candidato comporterà l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Gli eventuali requisiti che diano titolo a riserva di posti a preferenza nei casi di parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sue successive integrazioni, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati prima della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 6.

A tale fine, nel termine perentorio di giorni venti dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita richiesta gli interessati dovranno far pervenire al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, i relativi documenti, redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni ed indicati nel successivo art. 6.

Art. 5.

Commissione giudicatrice - Procedimento dei concorsi Punteggio - Graduatoria

Per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici ed il procedimento dei concorsi, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Per ciascun concorso le commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Ogni commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli, dispone, complessivamente, di 100 punti, da ripartire tra le categorie dei titoli di studio (30 punti), didattici (50 punti), e dei titoli attestanti l'attività artistica e scientifica (20 punti) in conformità delle tabelle annesse al presente bando.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, l'ordine di collocazione nelle graduatorie sarà determinato secondo i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, ivi comprese quelle contemplate con l'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, tenuto presente che hanno diritto al beneficio, nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento:
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito, per la preferenza tra gli stessi;
13) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
14) i figli dei mutilati ed invalidi per fatti di guerra;
15) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio;
16) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
17) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
18) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatti di guerra;
19) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
20) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
21) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
22) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della pubblica istruzione;
23) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 6.

Accertamento dei requisiti di ammissione

Le graduatorie sono approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente graduati saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divizione II, nel termine di giorni trenta dalla data lettera stessa a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

a) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve altresì, indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi militari e civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato), su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, su carta da bollo;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Le graduatorie saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati non saranno restituiti prima che siano decorsi i termini di impugnativa, a meno che i candidati non rinuncino ad ogni eccezione in ordine alla regolarità dello svolgimento e dei risultati del concorso.

Decorsi i termini di impugnativa, i candidati dovranno provvedere a ritirare personalmente titoli e documenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1974
Registro n. 86 Istruzione, foglio n. 280

TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Sono valutabili i titoli di studio e di cultura relativi agli insegnamenti cui si riferiscono le cattedre messe a concorso, indicato come in appresso.

Qualora per una materia siano indicati più titoli di studio, sarà valutato, tra i titoli eventualmente esibiti dal concorrente, quello avente maggior punteggio.

I titoli musicali valutabili sono soltanto quelli rilasciati dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati, nonchè quelli rilasciati dall'Accademia di Santa Cecilia in Roma, fino all'anno scolastico 1933-34, ed i diplomi di perfezionamento rilasciati dalla stessa Accademia.

Possono essere valutati anche i titoli musicali conseguiti presso istituti stranieri, se il documento contiene la dichiarazione di equipollenza del Ministero della pubblica istruzione.

Cattedre di II ruolo:

Canto: diploma di canto.

Pianoforte principale: diploma di pianoforte.

Storia della musica e bibliotecario: diploma di paleografia musicale rilasciato da una università nonchè il diploma in discipline musicali con 10 anni di corso.

Violino: diploma di violino.

Cattedre di III ruolo:

Teoria e solfeggio: diploma di composizione oppure di composizione polifonica vocale oppure di organo e composizione organistica oppure di musica corale e direzione di coro.

TABELLA *A*

MATERIE ARTISTICHE

(Punteggio complessivo a disposizione della commissione: 100)

A) TITOLI DI STUDIO (fino a un massimo di punti 20):

diploma relativo all'insegnamento di cui si riferisce la cattedra messa a concorso:

con votazione 10 con lode . . . . . punti 12

Al diploma conseguito con diversa votazione sarà assegnato punteggio pari a quello effettivamente riportato.

Per altri diplomi in discipline musicali diverse da quelle relative all'insegnamento specifico:

diploma di composizione	»	6
diploma di direzione d'orchestra . . .	»	6
diploma di composizione polifonica vocale .	»	5
diploma di organo e composizione organistica .	»	4
diploma di pianoforte	»	3
diploma di corsi di perfezionamento istituiti presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia in Roma:		
se relativi all'insegnamento specifico . .	»	3
se relativo ad altri insegnamenti . . .	»	2
altri diplomi in discipline musicali per ciascuno	»	2
diploma di abilitazione all'insegnamento di musica e canto	»	1
lauree ed altri diplomi in discipline non musicali	»	4
attestati di studio in dicipline musicali fino ad un massimo di punti	»	3

B) TITOLI DIDATTICI (fino a un massimo di punti 50):

1) insegnamento della materia messa a concorso:

servizio scolastico non di ruolo nei conservatori di musica, per ciascun anno	»	3
servizio scolastico non di ruolo in cattedra pareggiata in istituti musicali (i certificati di servizio devono contenere la dichiarazione che l'insegnamento è stato prestato in cattedra pareggiata, con gli estremi del relativo decreto), per ciascun anno .	»	2

Si terrà conto del servizio prestato per un periodo massimo di quindici anni, anche non continuativo.

Per determinare i sette mesi di servizio scolastico (minimo indispensabile ai fini della valutazione di un intero anno scolastico), si terrà conto anche del periodo della prima e della seconda sessione degli esami se il concorrente vi avrà partecipato, computando ciascuna sessione come un mese intero di servizio.

Il servizio scolastico prestato presso un istituto non si cumula con il servizio prestato, durante lo stesso anno, presso altro istituto:

2) per ogni qualifica di « ottimo », conseguita nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati, con un massimo di cinque anni . . punti 1

per ogni qualifica di « distinto » conseguita nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati, con un massimo di cinque anni . . . » 0,50

3) inclusioni interne di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre nei conservatori di musica per la stessa materia . . . . » 7

Lo stesso punteggio verrà attribuito per la relativa materia complementare:

per cattedre concernenti materie affini, purché le terne non siano state conseguite per un insegnamento di ruolo inferiore . . » 3

inclusioni in terne di concorsi, per titoli ed esami, espletati per cattedre pareggiate negli istituti musicali, per la stessa materia . . » 5

Lo stesso punteggio verrà attribuito per la relativa materia complementare:

per cattedre concernenti materie affini, purchè le terne non siano state conseguite per un insegnamento di ruolo inferiore . . . . » 1

C) Titoli artistici e culturali (fino a un massimo di punti 30):

1) composizioni eseguite;
composizioni pubblicate;

2) trascrizioni e revisioni;

3) direzioni d'orchestra;
direzioni corali;
direzioni bandistiche;
concorsi nazionali e internazionali di esecuzione concertistica;
attività concertistica;
attività professionale;

4) pubblicazioni didattiche o di monografie e saggi critici inerenti alla materia messa a concorso;
contributi scientifici-bibliografici;

5) attività culturali.

N.B. — La valutazione dei titoli artistici esibiti dai singoli concorrenti dovrà risultare in modo specifico e analitico dai verbali di seduta delle commissioni.

In tale occasione dovranno essere dettagliatamente indicati tutti i titoli effettivamente valutabili ed il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

Le commissioni potranno altresì esprimere un giudizio sulla attività del candidato.

Tabella B

MATERIE CULTURALI

(Punteggio complessivo a disposizione della commissione: 100)

A) Titoli di studio (fino a un massimo di punti 30):

1) laurea richiesta per la materia messa a concorso:

conseguita con 110/lode . . . . punti 18
conseguita con 110 . . . . . . » 16
conseguita con punti da 100 a 109 . . » 14
conseguita con punti da 90 a 99 . . . . » 12
con punteggio inferiore a 89/110 . » 10

2) altre lauree e diplomi post-universitari oppure abilitazione all'insegnamento di materie letterarie in istituti di istruzione secondaria di secondo grado . . . . » 8

3) libera docenza in materie letterarie . . . » 12

B) Titoli didattici (fino a un massimo di punti 50):

1) insegnamento della materia messa a concorso:

servizio scolastico non di ruolo nei conservatori di musica, per ciascun anno . . . . » 3

servizio scolastico non di ruolo in cattedra pareggiata negli istituti musicali, per ciascun anno » 2

Si terrà conto del servizio prestato per un periodo massimo di quindici anni, anche non continuativo.

Per determinare i sette mesi di servizio scolastico (minimo indispensabile ai fini della valutazione di un intero anno scolastico), si terrà conto anche del periodo della prima e della seconda sessione degli esami se il concorrente vi avrà partecipato, computando ciascuna sessione come un mese intero di servizio.

Il servizio scolastico prestato presso un istituto non si cumula con il servizio prestato, durante lo stesso anno presso altro istituto:

2) per ogni qualifica di « ottimo », per un massimo di cinque anni . . . . punti 1

per ogni qualifica di « distinto », per un massimo di cinque anni . . . . » 0,50

3) inclusione in terne di concorsi, per titoli ed esami, a cattedre nei conservatori di musica, per la stessa materia . . . . » 7

per cattedre concernenti materie affini . . » 3

inclusioni in terne di concorsi, per titoli ed esami, espletati per cattedre pareggiate negli istituti musicali, per la stessa materia . . . . . » 5

per cattedre concernenti materie affini . . » 1

C) Pubblicazioni (fino a un massimo di punti 20).

Modello di domanda di ammissione ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359 (carta da bollo)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Divisione I - Piazza Bernardino da Feltre - Roma

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .), via (o piazza) . . . . . n. . . . . ., insegnante non di ruolo di . . . . . nel . . . . . . dall'anno scolastico 19. . ./19. . . all'anno scolastico 19. . ./19. . ., con qualifica annuale di . . . . . .

Chiede

di essere ammesso al concorso, per titoli, indetto, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359, con decreto ministeriale 21 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 7 febbraio 1975, ai fini dell'inclusione nella graduatoria per il conferimento di . . . . . . cattedre di . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è appartenente al gruppo linguistico tedesco;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .(2);
4) non ha riportato condanne penali (3);
5) non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 3 del bando di concorso;
6) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione di . . . .;
7) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . . (4)

Indirizzo presso il quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni relative al concorso . . . . . .

---

(1) Indicare la materia e il tipo di istituti per il quale il candidato intende concorrere.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate.

(4) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da altro funzionario tra quelli previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per gli insegnanti che prestino servizio in istituti statali è sufficiente il visto del capo dell'istituto in cui prestano servizio.

(266)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a tre posti di aiuto tecnico di 2ª classe (periti), carriera di concetto, ruolo tecnico.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 del regolamento organico approvato con decreto ministeriale 11 aprile 1963;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la delibera consiliare del 29 ottobre 1973, con la quale è stato approvato il bando di concorso specificato sopra e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 76 del 21 marzo 1974;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra:

Approva

la costituzione della commissione come appresso indicato:

Presidente:

Martinelli dott. Giorgio, ragioniere capo IPOST.

Componenti:

Bolognese prof. Alberto, docente di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « Giorgi » di Roma;
Di Pasquale prof. Oberdan, docente di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;
Cappella ing. Luigi, ingegnere IPOST;
Montanti dott. Salvatore, capo sezione IPOST.

Segretario:

Borrelli dott. Luigi, consigliere di 3ª classe IPOST.

Il presidente: BRUNI

(605)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoca del concorso per il posto di segretario comunale generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Palermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto n. 17300.11.55 in data 20 luglio 1974 con il quale è stato indetto, tra altri, il concorso per il posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Palermo.

Considerato che al concorso stesso ha chiesto di partecipare un solo candidato;

Considerato che tale circostanza fa venir meno la possibilità del conferimento del posto a concorso attraverso la selezione di un congruo numero di aspiranti e che, pertanto, ragioni di pubblico interesse consigliano la revoca del concorso e la successiva indizione di altro bando per la stessa sede al fine di ottenere l'ampliamento della rosa dei candidati;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Il decreto ministeriale indicato in premessa è revocato per la sola parte concernente il bando di concorso per il posto di segretario comunale generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Palermo.

Con successivo provvedimento, sarà indetto altro concorso per la medesima sede.

Il prefetto direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(921)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1973, n. 1636, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1974, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali delle sedute tenute da detta commissione, nonchè la graduatoria dei candidati idonei dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso in questione:

1. Polidori dott. Giuseppe;
2. Altomare dott. Ettore;
3. Nobili dott. Rodolfo;
4. Martena dott. Candido Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, allo albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 7 gennaio 1975

Il medico provinciale: DEL ROSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1973, n. 1636, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto in data odierna n. 16, con cui si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi poste a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1. Polidori Giuseppe: Greccio, condotta unica;
2. Altomare Ettore: Casaprota-Poggio S. Lorenzo, consorzio;
3. Nobili Rodolfo: Micigliano, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, allo albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 7 gennaio 1975

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(531)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1974, n. 59.

Norme per la formazione di un programma delle aree da destinare all'esproprio o all'assoluta inedificabilità sulla base dei programmi di fabbricazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 27 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I programmi di fabbricazione, di cui all'art. 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, possono contenere indicazioni di aree preordinate all'esproprio o da vincolare all'assoluta inedificabilità, anche se diverse da quelle previste da speciali disposizioni di legge o comunque meramente ricognitive o esplicative di vincoli già in atto.

In tal caso i comuni integreranno la procedura di adozione del programma di fabbricazione con l'adozione di un programma decennale di aree da espropriare o da vincolare all'assoluta inedificabilità in conformità allo strumento urbanistico vigente o adottato, scegliendole al di fuori di quelle comunque già vincolate.

Il predetto programma dei vincoli deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge quando si tratti di programmi di fabbricazione già approvati; entro un anno dall'approvazione del programma di fabbricazione quando questo sia stato solo adottato; contemporaneamente all'adozione quando si tratti di nuovo programma di fabbricazione.

Art. 2.

La delibera di adozione del programma dei vincoli deve essere corredata da una mappa catastale in scala non minore di 1/2000. Per i comuni nei quali non esiste la mappa catastale la planimetria è corredata da un elenco, nel quale di contro ai nominativi dei proprietari sono indicati i beni da espropriare o da vincolare.

La delibera di adozione del programma dei vincoli divenuta esecutiva ai sensi di legge deve essere pubblicata all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e la relativa planimetria od elenco devono essere depositati presso la segreteria del comune al fine di pubblica visione. Fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine predetto è data facoltà ai proprietari interessati di presentare le proprie opposizioni.

Art. 3.

Quando il programma dei vincoli viene adottato congiuntamente al programma di fabbricazione la sua approvazione è di competenza della giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale; negli altri casi, il programma dei vincoli è approvato dalla giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

In ogni caso con lo stesso provvedimento di approvazione, la giunta regionale decide anche sulle opposizioni presentate.

L'approvazione del programma dei vincoli da parte della giunta regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità sui beni dallo stesso preordinati all'esproprio o all'assoluta inedificabilità.

La dichiarazione di pubblica utilità perde efficacia qualora entro dieci anni i beni vincolati non siano stati espropriati o non siano state autorizzate le relative lottizzazioni convenzionate.

La delibera della giunta regionale che approva il programma dei vincoli deve essere depositata nella segreteria comunale e notificata, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario dei beni vincolati entro trenta giorni dall'annuncio dell'avvenuto deposito.

Art. 4.

Fino all'approvazione del programma dei vincoli, e comunque fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge per i programmi di fabbricazione già approvati o adottati o, nell'ipotesi restante, fino a tre anni dall'adozione del programma di fabbricazione, il sindaco di ogni comune interessato è tenuto a sospendere, con provvedimento notificato alla parte richiedente, ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia in contrasto con le destinazioni delle aree preordinate all'esproprio o all'assoluta inedificabilità dai programmi di fabbricazione vigenti o adottati.

Art. 5.

In caso di inerzia o di impossibilità del comune a provvedere a quanto prescritto nei precedenti articoli entro i termini e secondo le modalità previste, l'esercizio dei poteri sostitutivi avverrà a norma dell'art. 7 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 23 dicembre 1974

TOMELLERI

(534)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750360)